

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Herausgeber: Pro Grigioni Italiano

Band: 32 (1963)

Heft: 4

Artikel: Le ultime controversie nei rapporti fra la Repubblica di Venezia e le Tre Leghe nell'anno 1766

Autor: Stampa, Renato

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-25937>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Le ultime controversie nei rapporti fra la Repubblica di Venezia e le Tre Leghe nell'anno 1766

Introduzione

Pubblichiamo quattro documenti o scritti che si riferiscono alle relazioni fra la Repubblica di Venezia e i Grigioni colà residenti nel 1766, anno in cui fu disdetta l'Alleanza stipulata nel 1706 fra i due Stati — la Serenissima e le Tre Leghe. — Si tratta di documenti che si leggono col massimo interesse, poiché illuminano una pagina della nostra storia concernente l'emigrazione dei nostri antenati. Il primo scritto contiene il DECRETO della Serenissima, il quale colpiva duramente i Grigioni. In virtù del trattato del 1706 essi godevano vasti privilegi, grazie ai quali potevano fra l'altro liberamente trasferire i loro guadagni o risparmi « alle loro sterili montagne ». Essi potevano inoltre importare e esportare « le loro valigie e buglie » esenti da qualsiasi dazio. Il Decreto poneva per sempre fine a questo stato di cose. Non erano però ragioni di carattere confessionale, come asserisce il Decreto, che inducevano i Veneziani a colpire i Grigioni, ma unicamente il protezionismo verso le loro Arti. Il Decreto vietava ai Grigioni la continuazione di qualsiasi attività nelle corporazioni. Essi venivano così obbligati a cedere le loro « 248 Botteghe, oltre li Posti chiusi » a cittadini veneziani. I nomi di tutti i « capomastri, ¹⁾ lavoranti e garzoni grigioni » dovevano essere cancellati dai « Libri delle loro rispettive Arti ». E' vero che i Veneziani asserivano di voler mantenere anche in futuro buone relazioni politiche con le Tre Leghe. Ma i fatti smentivano le parole: il Decreto obbligava i Grigioni a lasciare un paese che li aveva chiamati nel bisogno e che ora scacciava con pretesti falsi e perfidi. — Il secondo documento contiene la replica o il MEMORIALE DEI GRIGIONI, inviato al Governo Veneziano, in cui l'inviato straordinario difendeva come poteva i diritti grigioni. A ragione il redattore dei Quaderni mette in rilievo in una sua lettera « il mellifluo linguaggio anche nelle proteste e l'umano sdoppiarsi dell'ambasciatore come portavoce del suo governo e come amico dei suoi contraddittori »! — Il terzo scritto contiene la RISPOSTA DEI VENEZIANI, consegnata al nostro inviato straordinario Pietro Corradino di Planta di Zuoz. — Il quarto infine contiene le LETTERE RECREDENZIALI, rilasciate al Planta dal Doge (Dux Venetiarum) Aloisio Mocenico.

I documenti mi vennero messi gentilmente a disposizione dal signor E. Benz, uomo di vasta cultura e raccoglitore di preziosi cimeli grigioni riguardanti specialmente la storia del carteggio postale prima dell'introduzione dei francobolli. Il signor Benz trascorre regolarmente le sue vacanze in Engadina e si occupa della storia e delle vicende grigioni non per ragioni lucrative, ma unicamente per l'amore che nutre per il nostro Cantone.

Renato Stampa

1) Qui la parola significherà piuttosto « padrone » o « titolare d'azienda ».

Decreto

1766. a. 7. Agosto in Prezadi (?)

Oggetti di religione, e di pub.co decoro, e di carità verso de' poveri sudditi, di vantaggio al pub.co Errario, di preservazione di dovizia nello Stato determinarono la maturità di questo Consiglio alla dichiarazione comandata con suo Decr.o Li 15. 7.be 1764 e confermato con quello di 15. 10.be dell'anno scorso (= 1763) del scioglimento dell'Alleanza 1706 frà la Repub.a e le Tre Leghe Grigge, e furono incaricati con detto Decr.o Li Dilettiss.mi Messeri (?) Antonio Grimani, e Ant.o Priuli à sugerire li modi, coi quali coglier nell'esecuzione i contemplati vantaggi, il che con virtù, ed accortezza pienam.te adempirono. Effetto pertanto dei privilegi ottenuti nell'Alleanza cadente in 10.be pross.mo venturo, *essendo che li Griggioni liberam.te transitano in tutto lo Stato portando e riportando in cadauna Città e Territorio e nella Domin.e ancora le loro valigge, e Bogle (?)* ²⁾ *esenti da qualunque dazio, e gabella senza alcuna osservazione, è visita, con danno dell'Errario, e forse ancora dell'Arti nostre,* ³⁾ per l'introduzione di manifatture proibite, et asporti di generi suscettibili di lavoro nello Stato.

Resta pertanto deliberato, e espress.te dichiarato, che scadendo con lo scader dell'Alleanza ogni lor particolar privileggio, siano nel pross.mo mese 10.be *obbligati li Griggioni, e soggetti alle leggi tutte del Dominio, ed al pagam.to di ogni dazio e gabella, imposta, ò che s'imponesse tanto nella Dominante, come in ogni cadauna Città, e Luogo dello Stato Veneto, al che invigileranno con esata osservanza le competenti magistrature e li rispettivi Capi di Provincia, à quali sene rillascia l'incarico.*

Admessi pertanto li Griggioni per rato di detta Alleanza, non attesa la loro notoria prevaricazione nella credenza e dogmi della Cattolica Religione, e libera communione co' sudditi nostri, *ed al libero esercizio dell'Arti, senza che sieno à personale fatica obbligati, occupano nella sola Domin.e delle Nostr'Arti di manifatturare, e di consumo tenendo aperte 248 Botteghe, oltre li Posti chiusi con esclusione de' Sudditi. Molti di essi sono dispersi nelle città suddite, e molti ancora da qualche tempo ne' territori, facendo di que' vantaggi che farebbero li sudditi nostri, che pur troppo abbisognano di occupazioni ed impieghi per procacciarsi il vito; e disommergendo anzi il denaro da medesimi, che sono attenti solo ad accumulare, trasportandolo alle loro sterili montagne colle frequenti lor gite, con depauperam.to dello Stato.*

Terminata perciò l'Alleanza per effetto della quale si sono essi a libera comunicaz.ne nell'Arti nostre introdotti, *resterà loro innibito (proibito) l'esercizio di qualunque Arte tanto nella Città, che nello Stato N.ro (nostro), al qual effetto si commette al Mag.to della (Bestemmia?) far in modo che, spirato il periodo del tempo accennato, sieno rese libere le Botteghe e Posti chiusi da Griggioni occupati, aggiungendosi nel tempo stesso al Mag.to de' Giustizieri Vecchi d'invigilare con dillig.za, sicché sieno da' sudditi cattolici*

²⁾ forse « bulgia » = sacco da montagna ?

³⁾ da noi messo in rilievo

Admisi pertanto Li Inggioni per nato di detta Alleanza, non attua la Loro notoria
prevaricazione nella Credenza, e Dogmi della Cattolica Religione, e Libera
Comunione co' sudditi nostri, e al libero esercizio dell' Fede, senza che sieno
a personale fatica obbligati, occupano nella sola Domini - S. Delle Nostr. Anni
di manifatture, e di consumo tenendo aperte 248. Botteghe, oltre Li Lotti
Civili con esclusione de' sudditi. Molti de' Eni sono disposti nelle Città
suddite, o molti ancora da qualche tempo ne Teritorij facendo di quei vantaggi
che farebbono Li sudditi nostri, che pur troppo abbisognano di occupazioni, e
impieghi per procacciarsi il vitto; e disimmergendo anzi il denaro da me:
desimi, che sono attenti solo ad accumulare, trasportandolo alle Loro Arelli
Montagne colle frequenti Lor gite, con depauperarsi dello Stato.

nostri riempiti opportunam.te li posti sudetti.

S'incarica perciò il Mag.to de' Giustizieri Vecchi di render nota tal pub.ca deliberazione ai Capi dello Stato, commettendo loro annullare entro il prossimo 10.be li nomi tutti de' Capimastri (?), lavoranti e garzoni griggioni dai Libri delle loro rispettive Arti. Così pur restano incaricati li Rettori e Capi di Provincia d'attendere con li più risoluti ordini acciò, scaduta l'Alleanza, *esclusi restino dall'esercizio di qualunque Arte li Griggioni med.mi* e goder possano li sudditi nostri que' vantaggi, che facevansi da persone estere, che palesem.te professano dogmi contrari ai Cattolici; à quali, come ben riflettono (?) in due benemeriti cittadini non fu mai dall'equità del Senato permesso il libero esercizio dell'Arti, neppure allora, che fu costretta la Rep.a dalle calamitose circostanze del contagio e della peste all'invito e chiamata degli Esteri per riempire il vacuo della perduta popolazione; sarà perciò di preciso ordine al Mag.to stesso et alli pubb.ci rappresentanti di riferire al Senato l'esata esecuzione. E della presente ne sia data copia per quanto spetta a cadauno de' Mag.ti della Bestemia (*sic*) e Giustizia Vecchia per eseguire in conformità e dell'esecuzione a suo tempo informare il Senato.

Sia pur data copia all'Inquisitor sopra dazi per quello riguarda l'ingresso nella Domin.e delle valigge e Bogle de' Griggioni, acciò deffondi la publ.a volontà agli Mag.ti competenti per gli ordini necessari, *onde entro il pross.mo 10.be più non abbiano à passar esenti d'ogni dazio, come prima passavano, ma siano sottoposti alle leggi et aggravi delle nostre dogane.*

Ed al Mag.to de' 5-Savj (savi?) alla Mercanzia resta rimessa in copia la presente deliberazione per Lume, e perchè ancor essi dal canto loro prestino à misura delle loro inspezioni la loro attenzione per verificazione della med.ma singolarm.te nella parte spettante di dazi d'entrata e uscita ed ingresso di mercanzie dalla Terraferma, à quali dovranno entro il prossimo 10.be sottostare gli effetti tutti appartenenti à Griggioni andanti e venienti. E finalm.te si trasmetta la copia anche all'ambasciatore nostro in Francia assieme al memoriale dell'inviato delle Tre Leghe per sua informazione.

Alli Rettori e Capi di Provincia della Terraferma, e di giustizia (?) ed al Proved. Gente di Dalmazia ed Albania.

Comprenderete come in verificazione dello scioglim.to à cui è divenuto il Senato, dell'Alleanza coi Griggioni, cui deccadono entro il pross.mo ventun 10.be del privilegio di partecipazione all'Arti nostre, e da quello dell'esenzione delle loro valigge e Bogle andanti e venienti; consequentem.te resta a Voi espressamente commessa l'esecuzione della deliberazione medesima nel vostro Ristretto che fra il d.o termine immancabilmente per una parte niuno de' Griggioni in veruna città o in qualsivoglia loco de' rispettivi Territori, più non debba esercitare Arte di sorte alcuna, e per l'altra ogni loro valigge e Boglia debba esser visitata e sottoposta a tutte quelle leggi di dazio e gabella, che sono generalmente imposte; al qual effetto rillascierete gli ordini opportuni ai rispettivi daziari e custodi de' dazi, perchè resti eseguito e dell'esecuzione attende il Senato dal zelo vostro precisam.te a suo tempo l'informazione.

Il memoriale dei Grigioni

Translato in italiano dell'ultimo memoriale dato
in todesco all'Ecc.mo Colleggio.

Sereniss.mo Principe
Ill.mi et Ecc.mi Signori.

Li sentimenti generosi, co' quali Vostra Serenità e Vostre Eccellenze si sono degnati di esprimersi verso la divota mia persona nella Comunicaz.e di 7 Agosto corr.e mi riempiono di estrema compiacenza, rillevando di aver ottenuto nel corso della ormai consumata mia legazione il di loro compatim.to; ciò che ha formato l'oggetto e la passione de' miei studi fino dal mese di marzo, in cui sono pervenuto in Venezia all'onorevole mia incombenza. Fin qui parla il dover mio personale. Ora si permetta al Ministro dell'Eccelse Tre Leghe di passare all'esecuzione integrale delle proprie istruzioni.

La comunicazione di 7. Ag.^o comprende per suo totale di aver il Senato trovato conveniente à suoi riguardi di svincolarsi dagli impieghi del Trattato 1706 niente distaccandosi dalle precedenti deliberazioni. 1764 15. 7.be et 15. 8.be. Perciò sono costretto di remostrare a V. S.a et à V.V. Eccellenze primieramente quanto al fatto che mai la Rep.a mia, avendo per innalterabile massima il non ceder ad altro Stato in punto di ragione e di equità, vorrà per sciolta la Rep.a di Venezia dall'Alleanza stipulata l'anno 1706, ne sarà per assolvere (?) dalle annue condizioni, fino a tanto ch'Ella non presti il dovuto compimento a quello che deve.

In secondo luogo sono costretto di dire che la predetta Comunicaz.e di 7. Agosto è assolutam.te deffettiva: La prova consiste nel confronto de' miei memoriali, ne' quali spicca le 3. parti principali e costitutive da Essi; dalla lettura de' quali V.V. E.E. (Vostre Eccellenze) s'accorgeranno non essermi data risposta a nessuna delle 3 spiegate richieste, e niente mi (*sic*) trovo indicato di risguardante li nazionali domicilianti ne' Stati della Rep.a Loro, niente mi trovo indicato delle pensioni, niente sopra il ricercato conferente, nè sopra li motivi, che le hanno condotte alla soluzione intimata.

Primo: quanto a' nazionali Griggioni, sieno cattolici romani o refformati, devo rimostrare a V. S.à che invitati questi con tutte le altre nazioni del mondo ad entrare in uno Stato aperto e libero di Rep.a e venutici da remoti secoli in qua sulla fede di que' molti decreti e leggi loro proprie, che mi figuro tutte presenti all'E.E. V.V., e però con totale indipendenza dell'Alleanza 1706 — hanno questi goduto, e godono non solo li privilegi universali e communi a tutte le altre nazioni, ma di quelli particolari ancora, ed anteriori all'anno 1706 — li quali, ben lontani dall'esser stati rittrattati sin oggidì, sono anzi stati riconfermati di tempo in tempo; sopra qual fondam.to com-

merciando in Venezia in beni stabili e mobili, la salvezza de' quali rioclama il jus delle Genti, non che il diritto divino ed umano.

E perchè in questi giorni dopo la pubblicaz.e del pretteso scioglimento dell'Alleanza mi perviene che questo popolo de' Griggioni venga da alcuni sudditi di V. S.à insultato con termini inconvenienti ed in modi provocatori e contrari a tutti li riguardi e massime del dovuto rispetto alla Sovranità della mia e Loro Repub.ca, sono però ad implorare dall'alto intendimento di Vostre Eccellenze il conveniente riparo a così pericoloso inconveniente.

Secondo, per quello poi riguarda le pensioni: dopo le rimostranze fatte per nome delle Ecc.e Tre Leghe da anni lunghe, dispendiose e delluse Trattazioni di Valerio Belj — 1723 —, di Leonardo Buol — 1726 — e di Gio. Lucio Guller di Veinegg — 1733 — et ripetute — 1734 —, altro non farò se non se presentare, come faccio, la copia di quanto è stato detto, operato e protestato da' sud.ti Ministri delle 3. Leghe ne' tempi, ne' quali l'Alleanza piaceva, nè era disdetta.

Aggiungerò solo che le pensioni sono dovute dalla Rep.a per ragione di fede in contratto scritto, che la mia Rep.a le ha reclamate e de' quali V.a S.à (Vostra Serenità) non sia mai negato il debito, ma solo introdotte controversie ora di quantità, ora di cercata abilità e modi di sodisfarle; il che si legge in molti decreti e distintamente in quello 7. Lug.^o 1725 —, ove dichiara esser massima costante dell'Ecc.mo Senato mantener illibata la fede de' suoi Contratti e nell'altro 1734 — 28. Ag.^o —, ove sta scritto esser sua intenzione di divenire a liquidazione e sodisfazione. Ne può esser ignoto a V. S.à che il Guller venne a Venezia la seconda volta invitato e sostenne lunga trattazione sull'offerta del pagamento in sale e che l'Abate Novarra avanzò ultimamente diverse proposizioni sopra l'istesso oggetto a mia lodevole Sovranità per ordine di V.V. E.E.e.

Le principali potenze dell'Europa, ch'hanno cercato sempre l'alleanza e l'amicizia della Rep.a mia e che permangono attualmente nella nostra confederazione, hanno pagato le patuite pensioni in contanti e benché soprafatte da straordinari pesi di guerra, non ne fu perciò sospesa la prestazione; sarebbe però un assurdo il pensare che V. S.à, imagine di giustizia all'Europa tutta, volesse o potesse smentir la medesima, sottraendosi dal pagamento d'un tal debito, come pur sarebbe assurdo il pensare che la Rep.a mia volesse lasciar correre la novità di quest'esempio.

Nelle mie commissioni trovo scritto di dover interpellare Vostra Serenità et Vostre Eccellenze de' motivi dell'intimata soluzione dell'Alleanza, il che ho eseguito, e troveranno esposto ne' precedenti miei memoriali. Ora vedendo sorpassato ancor questo, non posso dispensarmi dal rappresentargli che la comunicazione di questi motivi dovrà necessariamente ridondare a maggior vantaggio et onore d'ambidue le Repubbliche.

L'Alleanza 1706 ne ha stipulati li rispettivi accomodamenti. La mia Rep.a; per parte sua non ha mancato al proprio impegno, come si può leggere nelle deliberazioni prese reiteratamente e come consta dai fatti esecutivi

e pesanti alla sua economia. Con questa spesa essendo divenuta inutile per unico difetto di V. S.à, resterà che a tempo opportuno Ella si disponga a prestarne il conveniente rimborso. Vorrei potermi dispensare dal rimostrare all'E.E. V.V.: le derogazioni di fatto inserite (?) ne' loro articoli 54 et 59 — del Trattato 1706 —, come pur per l'innescuzione dell'altro Art.^o 25.

E perché le Tre Leghe Grigie tengono per sussistente il Contratto d'Alleanza e lo terranno sempre sino alla sua consumazione, così in aderenza del Cap.^o XXI del Contratto 1706, sarà anche di mio dovere dichiarire che stante le differenze insorte, Ella starà alla mediazione delle potenze già invocate e volute dalla Rep.a stessa di Venezia.

In quanto all'invito gentiliss.mo spiegatomi di produr ciò che riputassi tendente a preservare la più reciproca corrispondenza et amicizia, riporterò alla prossima Dietta che m'attende, l'invito medesimo per effetto delle di Lei sovrane deliberazioni.

In quanto a me non so vederne altro mezzo che l'adempimento delli Contratti stipulati, né posso certam.te oltrapassare senza veder preliminarmente adempiti e risarciti per parte di V. S.à gli artic. del Trattato 1706.

Resta che, ritornando la divota mia persona a V. S.à et a V.V. E.E., usando delle loro benignità, accolgano di buon grado, in grazia della dovuta fede, gli uffici del mio ministero, e vogliano farmi tenere le consuete mie credenziali prima del giorno - 22 - del mese corrente, nel qual dovrò necessariamente partir per la Dietta et aggradiscano li sentimenti..

Risposta al memoriale — 1766 21 agosto

in Pregadi (?) — Sig.r Inviato Estraord.(rio)!

Doppo le diffinitive risposte date li 12 corr.e alle cose tutte da Lei prodotte ne' precedenti Memoriali, e specialmente in quello di 31 Magg.o, Ella ha creduto di dover del proprio suo ministero di soggiungere le significazioni dettagliate nell'ultimo di - 16 - corr.e. Non vuole il Senato omettere sulle medesime una categorica e pronta risposta per prevenir anche l'imminente sua partenza per la Dietta.

Due viste in sostanza contempla il recente suo Memoriale; ragioni delle cose deliberate, interpellazioni e rischiaramenti sulle medesime e providenze sull'avvenire. Sulle prime non possiamo, nel conformarle, se non che più individualmente significare che la Rep.a nel consultare, rapporto al cambiamento delle circostanze e da' tempi gli interessi della propria Nazione, che deve ogni Principe entro i termini dell'equità preferabilmente preservare, considerò prima d'ora necessario lo scioglimento del Trattato 1706. Ma non

lo sciolse se non quando ha potuto farlo col fondamento della facoltà scambievolmente stipulata fra le parti contraenti coll'Art. 20 di quella stessa facoltà, di cui nel 1625 — anni 10 (?) dopo la Contrattazione — 1603 — si prevalsero le Tre Leghe senza reclamo.

Per poi sciogliere ogni dubbio o mala interpretazione sulle conseguenze del scioglimento, crede opportuno il Senato di aggiungerle relativamente alle cose da Lei introdotte; ch'egli è ben vero, che scadendo il Trattato s'intese conseguentemente che deccadesse una parte e l'altra da qualunque convenzione, titolo e privilegio rammemorati nell'Estesa del Trattato medesimo, e che da questo solo furono realizzati; ma non giammai che Griggioni perdesero il diritto naturale, indipendentemente da qualunque particolar convenzione *di tener domicilio nel nostro Stato. Questo sarà sempre ad Essi libero*, aperto e sicuro a tutti que' vantaggi et opportunità, che, salve particolari interne eccezioni, sono a tutte le altre Nazioni comuni; e saranno egualmente salvi di loro mobili ed immobili, come pure ogni ragione sopra essi.

Sul solo cenno poi dattoci che il nostro popolo usi qualche licenza verso i suoi nazionali, benché ciò non ci consti, si è tosto provveduto per correggere et impedire inconveniente di tal natura, contrario affatto alle massime del nostro Governo. La predilezione in fine, e la protezione, ch'incontreranno, sentirà anco la particolare relazione, in cui vissero per lungo tempo li due Stati.

Corrispondenti a questi principi, che sono dell'istituto della Rep.a furono e sono ancor l'intenzioni nostre sulle pensioni, e senza esaminare le ben note pratiche degli altri Principi da Lei asseriti in esempio, sarà pronto a dar luogo alle ricercate liquidazioni per passare all'intelligenze necessarie a convenire la comun sodisfazione.

Abbiamo anco considerato l'Art. 28 relativam.te alquale Ella crede da Noi dovuto un risarcimento di spese, ma per quanto si riflette al senso del medesimo, in alcun imaginabile caso potrebbe esso mai, né all'una né all'altra parte porgere fondate ragioni di pretendere bonificazione di sorte.

Come poi Le abbiamo significato, Le significhiamo di nuovo ancora che se ferme le cose deliberate, e nelle presenti nostre specificate, se ne avesse altre d'aggiungere, tendenti a meglio osservare la reciproca amichevole armonia, troverà Lei più pronto l'accoglim.to che le opportunità da Lei desiderate.

Intanto da queste ulteriori significazioni prende argomento il Senato di compiacersi ch'Ella, nell'avervi data occasione siasi posta in grado di togliere con essa nella prossima Dietta ogni dubbio che per sorte fosse per introdursi, così sull'equità, da cui mai non derogano le rivoluzioni della Rep.a, come pure sulla sincerità dei sentimenti che ha professati e che professerà verso le Tre Leghe e per conseguenza verso i suoi nazionali, come pur si compiace di dare a Lei con le Recredenziali un nuovo contrasegno della concepita considerazione et affetto.

Lettere recredenziali

Illustribus et Potentibus Viris Presidenti et Conciliaris Phederis grisci Amicis
Nostris Carissimis Salutem et Sincere Dilectionis affectum.

Facendo ritorno a Vostre Illustrissime, Illuminatissime (?) il Sig. *Pietro Corradino di Planta* da Sozio (Zuoz) qualificato in seguito di sua commissione col carattere d'*Inviato Estraordinario* verso la Rep.a Nostra, nel riferirle il risultato delle rappresentazioni commessegli, che niente s'allontana da quella reciproca armonia che ci compiaceremo sempre di coltivare, Le rimetterà le presenti che gli abbiamo fatto tenere in correlazione alle due mani di Loro Lettere da Esso recateci di 28 Gen.o, et 22. Mag.o passati e mentre con queste Le rinoviamo le osservanze della nostra amichevole propensione, dobbiamo altresì render giustizia alle stimabili qualità che distinsero il loro degno Ministro nel plausibile contegno da Lui ritenuti in tutto il corso del Suo Ministero ed augurando a V. V. S. S.e Ill.me (Vostre Signorie Illustrissime) ogni maggior prosperità.

Data in Nostro Ducali Palatio - die XXI — Augusti Indit.e XIV — Anno MDCCLXVI (1766).

Alojsius Mocenico — Dei gratia

Dux Venetiarum.